



COMUNE DI VERBANIA

PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VERBANIA SUNA. TRIENNIO 01.07.2008/30.06.2011

L'anno **duemilaotto**, addì **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **15:30** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

ZANOTTI CLAUDIO	Sindaco	Presente
BARASSI MARINO	Vice Sindaco	Presente
BOZZUTO FRANCO	Assessore	Presente
DE BENEDETTI GIOVANNI	Assessore	Assente
MAGISTRINI SILVIA	Assessore	Presente
RAGO MICHELE	Assessore	Presente
ROLLA ANGELO	Assessore	Assente
RONCHI IVANA	Assessore	Presente
SPEZIA MARICA	Assessore	Assente
GNEMMI ANDREA	Assessore	Presente

totale presenti **7** totale assenti **3**

Assiste alla seduta il Segretario del Comune GASPARINI GIULIO

Il Sig. ZANOTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VERBANIA SUNA. TRIENNIO 1.7.2008/30.6.2011

Premesso che la città di Verbania si è dotata nel tempo di un notevole patrimonio impiantistico sportivo allo scopo di soddisfare le esigenze di natura sportiva della propria comunità, sia soprattutto per quanto concerne l’attività promozionale di formazione sportiva rivolta ai ragazzi, sia per l’attività propriamente agonistica;

Atteso che per la gestione degli impianti medesimi l’Amministrazione Comunale si è prioritariamente avvalsa della collaborazione delle Società Sportive operanti nel settore di pertinenza al fine di responsabilizzare le Associazioni stesse e per operare una più efficiente delega nella gestione operativa;

Ricordato che, con particolare riferimento ai campi sportivi situati nelle frazioni cittadine, si intende prioritariamente valorizzare l’avviamento e la formazione sportiva rivolta ai bambini ed ai ragazzi coinvolgendo e sostenendo l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle varie frazioni di riferimento;

Richiamato il comma 25 dell’art. 90 della Legge n. 289/02 che prevede “nei casi in cui l’Ente Pubblico Territoriale intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, e ritenendo, pertanto, di avvalersi per l’affidamento dell’impianto in questione della norma sopra richiamata;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha recentemente realizzato un nuovo impianto sportivo adibito al gioco del calcio situato nella frazione di Suna, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la promozione dello sport in un settore che vede numerosi aderenti in tutte le fasce di età, affidandone la gestione, per il primo triennio, alla Associazione Sportiva Dilettantistica Voluntas Suna , che opera da anni nella frazione nel settore della promozione sportiva rivolta ai giovanissimi;

Riscontrato l’esito positivo dell’affidamento ed accertata la disponibilità della Associazione Sportiva Dilettantistica Voluntas Suna a gestire l’impianto sportivo in argomento per il periodo 1.8.2008/30.6.2011;

Ritenuto di assegnare un contributo annuo di € 10.000,00 oltre iva e così per complessivi **€ 12.000,00** quale concorso nelle spese di gestione dell’impianto sportivo, contributo ritenuto congruo sulla base delle spese riferite ai consumi ed alle manutenzioni del terreno di gioco e delle strutture;

Considerato necessario regolamentare tale concessione attraverso l’approvazione di una convenzione che stabilisca gli oneri a carico dei contraenti;

Visto il Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il D. Lgs. N. 29/1993 nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 22.6.1993 nella quale sono specificate le competenze dei Dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- di affidare in concessione la gestione del Campo Sportivo di Verbania Suna all'Associazione Sportiva Dilettantistica *Voluntas Suna* per il periodo 1.8.2008/30.6.2011 per le motivazioni espresse in narrativa;
- di approvare la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dare atto che la compartecipazione alle spese di gestione è fissata in **€ 12.000,00** annui, compresa IVA ;
- di dare atto che l'importo di € 6.000,00 relativo alle spese di gestione per il periodo luglio / dicembre 2008 sarà impegnato al cap. 1779/00 del Bilancio corrente dotato della necessaria disponibilità, con apposita Determinazione Dirigenziale;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA E A.S. VOLUNTAS SUNA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VERBANIA SUNA.

ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

- 1) la gestione del Campo Sportivo di Verbania Suna, che è costituito dall'immobile e dalle strutture descritte nella planimetria e nei verbali di consegna, allegati al presente atto.

ART 2: DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Terreno di gioco:

- terreno di gioco in erba naturale avente dimensioni mt.100,00 di lunghezza per mt.60,00 di larghezza con fasce di rispetto rispettivamente di mt.5,00 sul lato corto e mt.2,50 sugli altri lati;
- porte di gioco regolamentari complete di reti;
- n°4 bandierine per calcio d'angolo;
- n°2 reti in poliestere da posizionarsi dietro le porte aventi dimensioni mt.40,00 per mt.6,00 di altezza;
- n°2 panchine per allenatori e riserve in alluminio e policarbonato trasparente da 10 sedute cadauna in scocche di materiale plastico;
- il terreno di gioco è delimitato da una recinzione costituita da una rete in ferro plastificata, maglia 50x50 mm., con ritti in ferro plastificato diametro 60 mm. ed avente altezza di mt.2,00 completa di cancello pedonale ed un cancello carraio;
- il terreno di gioco è dotato di impianto di irrigazione automatico;
- ai quattro angoli del campo, esternamente la recinzione, sono posizionate n°4 torri faro con relative lampade per l'illuminazione del terreno di gioco.

Il fabbricato degli spogliatoi e servizi è così composto:

- ingresso comune di mq.47 circa, in cui trovano alloggio il quadro elettrico dello stabile, il quadro elettrico dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco e l'impianto stereo di diffusione musica, completo di radio, compact disc, lettore di musicassette e dotato di microfono; il tutto collegato a n°4 altoparlante applicato alla gronda esterna e rivolti verso il terreno di gioco;
- locale infermeria di mq.11,00 circa, con lavabo completo di specchio, porta salviette, distributore sapone e porta rifiuti;
- antibagno con lavabo completo di specchio, porta salviette, distributore sapone e porta rifiuti;
- bagno a norma disabili, completo di WC, lavabo, maniglioni, porta carta igienica, porta salviette, scopino, specchio, distributore sapone e porta rifiuti;

Il locale infermeria è inoltre attrezzato con scrivania, cassetiera, poltroncina, armadio a vetri e lettino medico.

N°2 locali spogliatoi di mq.28,00 e speculari l'uno all'altro, attrezzati con:

- n°6 panche da mt.2,00;
- n°1 panca da mt.1,00;

- n°6 pedane da mt.6,00;
- n°1 pedana da mt.1,00;
- n°6 attaccapanni a muro da mt.2,00;
- n°1 attaccapanni a muro da mt.1,00;
- n°2 asciugacapelli murali ad aria;
- n°1 specchio;
- n°1 lettino massaggi.
- n°2 locali con n°2 orinatoi a parete;
- n°2 locali con n°1 lavastracci e n°1 lavabo canale completo di specchio, porta salviette, distributore di sapone e n°1 porta rifiuti.
- n°2 locali docce con n°5 soffioni a parete;
- n°2 antibagni con lavabo, completo di specchio, porta salviette, distributore di sapone, porta rifiuti;
- n°2 bagni con wc e lavabo completi di specchio, scopino, porta carta igienica, distributore sapone, porta salviette e porta rifiuti;
- n°2 bagni per disabili con piatto doccia, wc, lavabo, completi di maniglioni, sedile per piatto doccia, scopino, porta carta igienica, specchio, distributore sapone, porta salviette e porta rifiuti;

N°2 spogliatoi arbitri attrezzati con:

- n°2 panche da mt.1,00;
- n°2 pedane da mt.1,00;
- n°2 attaccapanni da mt.1,00;
- specchio, n°1 asciugacapelli murale ad aria e porta rifiuti
- n°2 box doccia
- n°2 servizi per disabili con wc e lavabo completi di maniglioni, porta carta igienica, scopino, specchio, distributore sapone, porta salviette e porta rifiuti.
- locale centrale termica con caldaia per riscaldamento locali e produzione di acqua calda per gli spogliatoi.
- centralina di comando per l'impianto di irrigazione automatico temporizzato.
- locale magazzino di mq.15 circa.

In adiacenza allo stabile, sono ubicati i servizi per il pubblico, formati da:

- n°1 locale con n°2 orinatoi a parete;
- n°1 locale servizi donne con wc, completo di porta carta igienica, scopino porta rifiuti;
- n°2 locali servizi uomini con n°2 turche completi di scopino e porta carta igienica;
- n°1 locale servizio disabile con wc lavabo, completo di porta carta igienica, scopino, porta salviette, specchio distributore sapone e porta rifiuti.
- Esternamente sono ubicati n°2 lavabi.

ART. 3: DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in mesi 36 con decorrenza dal **1.7.2008** e scadenza al **30.6.2011**.

Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta.

ART. 4: APERTURA AL PUBBLICO

Il concessionario dovrà garantire durante i periodi di apertura al pubblico il servizio di custodia.

ART. 5: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per l'impianto sportivo, oggetto della presente concessione, sono posti a carico del concessionario gli oneri derivanti da:

1. completo funzionamento delle strutture;
2. attività svolte da terzi all'interno degli impianti medesimi;
3. pulizia;
4. custodia;
5. manutenzione ordinaria degli stabili, del campo di calcio e delle aree libere ed a verde circostanti ad esso pertinenti;
6. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
7. manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio
8. spese energia elettrica, gas, acqua e telefono;

ART. 6: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dei vani e delle attrezzature di entrambi gli impianti sportivi. I lavori di pulizia saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature e prodotti idonei.

Il Concessionario deve comunque mantenere tutte le parti delle strutture e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali, con proprie attrezzature per la normale manutenzione, mediante l'organizzazione del Concessionario ed a suo rischio.

Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per la pulizia e l'igiene dei locali, quali ad esempio: detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc.

ART. 7: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

Il gestore deve provvedere alla regolare custodia degli impianti assicurando una presenza costante durante i periodi di attività e dando la possibilità di reperire uno o più responsabili in caso di urgenze.

In caso di manifestazioni di qualsiasi natura (sportive, culturali, ecc.) che avvengano sia in giorno feriali che festivo, in qualunque mese dell'anno dovrà essere assicurato il servizio di custodia e pulizia.

Il concessionario dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici competenti.

Il servizio di custodia, avendo anche caratteristiche di reperibilità, comporta la disponibilità di pronto intervento dell'incaricato su richiesta di quest'Amministrazione Comunale al numero telefonico che dovrà essere notiziato alla firma della presente convenzione.

ART. 8: MANUTENZIONE ORDINARIA

Al concessionario compete la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, ivi compresi gli spazi a verde e comunque di pertinenza degli immobili.

Per manutenzione ordinaria si intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi, le attrezzature e le strutture nelle condizioni di efficienza riscontrate al momento

della consegna, in riferimento ad entrambi gli impianti sportivi, come da allegata tabella "A".

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

ART. 9: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DI CALCIO

Il concessionario si assume gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio e delle aree verdi adiacenti provvedendovi con proprie attrezzature tecniche.

ART. 10: PERSONALE

Il concessionario dovrà assicurare il servizio ed il funzionamento della struttura con proprio personale e/o organizzazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente e/o utilizzato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 11: RESPONSABILITÀ

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile.

Il Concessionario provvederà a stipulare adeguata copertura assicurativa di R.C. verso terzi e dipendenti, derivante dalla presente convenzione, con la stessa compagnia che copre analogo rischio per il Comune di Verbania al fine di garantire una completa copertura assicurativa.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati da personale addetto alle pulizie ed alla custodia.

ART. 12: ONERI DEL COMUNE DI VERBANIA

Al Comune di Verbania competono:

1. manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;
2. assicurazione degli immobili e degli arredi contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà;
3. la compartecipazione alle spese a mezzo contributo alla Società Sportiva *U.S. Voluntas Suna*.

ART. 13: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli immobili nel loro complesso e degli impianti tecnologici compete al Comune di Verbania.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti delle strutture o degli impianti tecnologici.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del concessionario nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di

ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori.

ART. 14: ASSICURAZIONE

Il Comune di Verbania è tenuto alla copertura assicurativa degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla proprietà. La polizza assicurativa terrà conto di quanto previsto al precedente art. 11.

ART. 15: COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE

Il Comune di Verbania, a fronte di un adeguato rendiconto della gestione dell'impianto sportivo e di una relazione d'attività della Società Sportiva A.S. *Voluntas Suna*, si impegna ad erogare un contributo annuale di € 10.000,00 + IVA, e così per complessivi € 12.000,00 quale concorso nelle spese di gestione da erogarsi in due rate cadenti nei mesi di marzo ed agosto di ogni anno.

ART. 16: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Al concessionario spetta l'organizzazione dell'utilizzo dell'impianto da parte di Enti, Associazioni o privati che ne facessero richiesta, con la redazione di apposito calendario. Il concessionario ha l'obbligo di presentare al competente ufficio comunale copia del calendario, dando tempestiva notizia di ogni utilizzo dell'impianto.

ART. 17: UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il concessionario si impegna a garantire che l'utilizzo dell'impianto sia prevalentemente di natura sportiva e sociale, ed a rispettare le direttive che in tal senso riceverà dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dell'impianto per manifestazioni è consentito nella misura in cui non compromettano l'utilizzo sportivo dell'impianto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

É comunque riservata alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale l'utilizzazione dell'impianto per n. 10 giornate per ogni esercizio.

ART. 18: INTROITI

Gli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di utilizzo della struttura spettano interamente al concessionario.

ART. 19: TARIFFE DI UTILIZZO

- Diurno € 120,00 per gara sportiva o manifestazione
- Serale € 150,00 per gara sportiva o manifestazione (oltre ai costi della fornitura straordinaria Enel).

ART. 20: UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI VERBANIA

Il Comune di Verbania riserva a se stesso, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo per numero 10 giornate l'anno.

Il Comune di impegna ad informare la concessionaria con il preavviso di almeno 30 giorni e comunque concordandone la data in modo che l'attività già stabilita dalla concessionaria non abbia a riceverne danno. Solo in casi eccezionali il preavviso potrà essere ridotto.

ART 21: UTILIZZO SCOLASTICO

Per favorire, inoltre, le attività sportive e di educazione fisica degli istituti scolastici la Concessionaria garantisce l'utilizzo a titolo gratuito dell'impianto, esclusivamente nelle ore mattutine, agli istituti scolastici che ne faranno richiesta, concordando con essi le condizioni di utilizzo, in modo da non compromettere lo svolgimento delle attività già programmate dalla concessionaria.

ART. 21: PUBBLICITA'

La concessionaria gestirà a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.

Le società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse, nel rispetto di eventuali diritti esistenti.

ART. 22: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di esercizio di attività sportiva.

ART. 23: VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- a) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- c) la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico.

ART. 24: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.

In caso di mutamento di ragione sociale del concessionario la Giunta Comunale dovrà esprimere con atto pubblico il gradimento verso l'avente causa.

ART. 25: ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 26: RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il contratto di concessione può essere risolto anticipatamente:

- 1) con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo;
- 2) unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) gravissime e continuate violazioni da parte della ditta concessionaria degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida da parte del Comune;
 - b) qualora la ditta concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - c) quando la ditta concessionaria venisse dichiarata fallita;
 - d) quando la ditta concessionaria, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto;
 - e) mancato rispetto degli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

f) reiterata inosservanza di criteri igienici nella gestione.

ART. 27: CONTROVERSIE

Ogni osservanza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di tre arbitri, che decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti, sotto la presidenza di un terzo arbitro esperto in materia giuridica ed amministrativa, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Verbania.

ALLEGATO TABELLA "A"

ELENCO DI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. Ricambio delle lampade di ogni tipo e potenza ed in ogni locale comprese quelle dell'impianto di illuminazione dei campi di calcio, con fornitura manodopera specializzata, eventuali attrezzature e ponteggi necessari;
2. sostituzione di elementi elettrici di modesta entità quali interruttori, prese, portalampade, relè, verifiche periodiche messa a terra stato dei quadri elettrici ecc.: per l'esecuzione di questi interventi è prescritto l'obbligo di un contratto di manutenzione con elettricista abilitato ai fini della regolare annotazione sul registro elettrico istituito a norma di legge;
3. sostituzione di maniglie, serrature, chiudi porta a molla o a pompa oleodinamica, vetri o infissi riscontrati deteriorati o non funzionanti, comprese fornitura e manodopera;
4. manutenzione dei pavimenti e pareti in piastrelle con sostituzione di elementi deteriorati;
5. riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole di intercettazione ed ogni altro elemento intercettatore d'acqua, nonché la perfetta efficienza dell'impianto di irrigazione e degli scarichi di acque nere e bianche con previsione di intervento fino al collettore principale esterno;
6. tinteggiature o verniciature di pareti, serramenti e ringhiere;
7. manutenzione periodica di tutte le suppellettili e arredi in generale compatibilmente con sostituzione di serrature e di parti danneggiate, sia in legno che in ferro, oltre a piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura;
8. conduzione e manutenzioni periodiche comprensive di misurazioni di rendimento e qualità dei fumi dell'impianto di riscaldamento comprendente accensione, spegnimento, rilievo e taratura delle temperature di esercizio ed ogni qualunque piccolo intervento atto alla continuità del servizio;
9. manutenzione del verde consistente in rasatura, rullatura, livellamento con rete, rizollatura, concimazione ed irrigazione del manto erboso del campo di calcio, potature piante e taglio periodico dei prati di pertinenza dell'impianto sportivo.

Onde consentire un controllo efficace sugli interventi di ordinaria manutenzione a carico della concessionaria, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare attraverso i propri tecnici, periodici sopralluoghi di verifica con cadenza mensile in contraddittorio con il titolare.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to BARASSI MARINO

IL PRESIDENTE
f.to ZANOTTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

Addi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARINI GIULIO

Lì,

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO

Addi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GASPARINI GIULIO